



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^a legislatura

ALLEGATO C Dgr n.

1001 del

- 4 AGO. 2015

pag. 1/15



Interreg 
EUROPEAN UNION

Cooperazione Territoriale Europea

**Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia
2014-2020
(Estratto)**

**Sezione 5 – paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Traduzione in lingua italiana (non ufficiale)**


SEZIONE 5: Disposizioni per L'attuazione del programma di cooperazione
(Riferimento: Art. 8(4) regolamento (EU) No 1299/2013)
5.1. Principali autorità ed enti
(Riferimento: Art. 8(4) regolamento (EU) No 1299/2013)

Tabella 21

Autorità di Programma
(Rif.: punto (a)(i) of Art. 8(4) of regolamento (EU) No 1299/2013)

Autorità/ente	Nome autorità/ente e dipartimento o unità	Capo dell'autorità/ente (posizione o ruolo)
Autorità di gestione	REGIONE VENETO Sezione AdG Italia-Croazia Dorsoduro 3494/A, 30123 Venezia italia.croazia@regione.veneto.it	Direttore di Sezione
Autorità di Certificazione	REGIONE VENETO Area "Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi" S. Croce 1187, 30100 Venezia area.bilancioaffarigeneralidemanio@regione.veneto.it	Direttore di Area
Autorità di audit	Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) Unità di Controllo Interno Via Niccolò Tommaseo n. 67, 35131 Padova controllo.interno@avepa.it	Capo di Unità

L'ente verso il quale saranno conferiti i pagamenti da parte della Commissione è:
(Rif.: punto (b) of Art. 8(4) of regolamento (EU) No 1299/2013)

<input type="checkbox"/>	Autorità di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Autorità di certificazione

Tabella 22

Ente o enti incaricati dei compiti di controllo e di audit
(Riferimento: punti (a)(ii) e (iii) dell'art. 8(4) del regolamento (EU) n. 1299/2013)

Autorità/ente	Nome autorità/ente e dipartimento o unità	Capo dell'autorità/ente (posizione o ruolo)
Ente/i designati per lo svolgimento delle attività di controllo	Italia: istituzione di una lista di controllori di programma, coordinati da un unico ente pubblico Croazia: Agenzia per lo sviluppo regionale della Repubblica di Croazia, Direzione per gestione finanziaria e rendicontazione, Servizio Controlli di primo livello	Italia: l'ente responsabile designato sarà indicato nel documento di descrizione del sistema di gestione e controllo Croazia: Direttore
Ente/i designati quali responsabili della realizzazione delle attività di audit	Autorità di audit incaricata, assistita da un gruppo di revisori che saranno i referenti per i controlli di audit nel proprio territorio Italia: una società esterna di audit sarà incaricata di realizzare i controlli di	Italia: l'ente responsabile designato sarà indicato nel documento di descrizione del



	audit su un campione di operazioni Croazia: Agenzia per l'audit del sistema di implementazione dei programmi UE	sistema di gestione e controllo che sarà adottato dopo l'approvazione del Programma di Cooperazione Croazia: Direttore dell'Agenzia
--	--	--

5.2 Procedura per la costituzione del segretariato congiunto
Riferimento: Art. 8(4) del regolamento (EU) n. 1299/2013

Ai sensi dell'art.23 del regolamento sulla Cooperazione territoriale europea (CTE), l'autorità di gestione, previa consultazione e in accordo con gli Stati Membri, istituirà un segretariato congiunto.

Il segretariato congiunto è incaricato dell'assistenza all'autorità di gestione e al comitato di sorveglianza nella realizzazione delle loro rispettive funzioni. Inoltre, esso è incaricato della diffusione di informazioni a potenziali beneficiari circa le opportunità di finanziamento e dell'assistenza ai beneficiari durante la realizzazione delle operazioni.

L'autorità di gestione assicura il coordinamento generale del processo e che le procedure di assunzione rispettino i principi di pari opportunità e di non-discriminazione, così come la loro vasta diffusione.

Gli uffici della Regione Veneto, situati a Venezia, saranno la principale sede del segretariato congiunto e del suo capo; due uffici distaccati del segretariato congiunto saranno presenti in Croazia (uno a Zara e un altro a Dubrovnik) per assicurare che l'attuazione del programma sia geograficamente bilanciata.

I due uffici distaccati, quali parte integranti del segretariato congiunto, opereranno in stretta collaborazione con i membri del segretariato di Venezia per l'intero periodo di programmazione e faranno riferimento al capo del segretariato congiunto per una gestione comune delle attività.

Lo staff del segretariato congiunto sarà assunto in conformità con le vigenti norme italiane e croate.

Il segretariato congiunto sarà assunto:

- attraverso una procedura aperta, trasparente e concorrenziale a livello internazionale, sulla base di profili professionali o termini di selezione concordati e approvati da entrambi i Paesi
- entrambi gli Stati saranno membri del commissione di valutazione.

5.3 Descrizione sintetica delle modalità di gestione e controllo
(Riferimento: punto (a) (v) Art. 8(4) del regolamento (EU) n. 1299/2013)

Le modalità di gestione e controllo del Programma Italia - Croazia sono di seguito descritte (vedi allegato). Informazioni più dettagliate saranno fornite nel documento di descrizione del sistema di gestione e controllo che verrà elaborato per supportare la designazione delle autorità di gestione e di certificazione in conformità all'art. 124 del regolamento generale. Esse saranno approvate dalla comitato di sorveglianza.

La lingua del programma è l'inglese; tutti i manuali, le checklist e altre rilevanti documentazioni verranno fornite in inglese.

Comitato di sorveglianza

In conformità dell'art. 47 del regolamento generale, il comitato di sorveglianza sarà istituito entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati Membri della decisione della Commissione che adotta il programma di cooperazione.

Il comitato di sorveglianza dovrà formulare e approvare il proprio regolamento interno che conterrà una descrizione dettagliata dei compiti del comitato, della sua composizione e le modalità del diritto di voto.

La sua composizione sarà concordata dagli Stati Membri partecipanti al programma e includerà i relativi rappresentanti rilevanti. Il comitato di sorveglianza sarà presieduto da uno Stato Membro secondo un



principio di rotazione descritto nel regolamento interno, mentre l'autorità di gestione agirà in co-presidenza per assicurare la continuità.

Il comitato di sorveglianza si riunirà almeno una volta all'anno. Le decisioni potranno essere adottate anche attraverso procedura scritta.

Ciascun Stato Membro sarà ugualmente rappresentato e opererà in aderenza ai principi della partnership in tema di gestione, monitoraggio e valutazione delle operazioni in tutte le fasi dell'attuazione del Programma.

Il comitato di sorveglianza includerà fino a dieci rappresentanti a livello amministrativo più appropriato:

- fino a 2 rappresentanti al livello nazionale – Italia;
- fino a 2 rappresentanti al livello nazionale - Croazia;
- fino a 3 rappresentanti al livello di governo regionale o locale – Italia;
- fino a 3 rappresentanti al livello di governo regionale o locale – Croazia.

Il comitato di sorveglianza include anche rappresentanti di:

- Commissione europea, a titolo consultivo;
- autorità di gestione, a titolo consultivo;
- segretariato congiunto, a titolo consultivo e con ruolo di segreteria a supporto del comitato;
- autorità di audit, in qualità di osservatore indipendente.

L'autorità di certificazione parteciperà su invito della Presidenza del Comitato, qualora necessario.

Rappresentanti delle parti economiche e sociali e organizzazioni non governative bilaterali potranno partecipare a titolo consultivo secondo il Codice di condotta della partnership.

In linea di principio, le decisioni del comitato di sorveglianza saranno adottate con il metodo del consenso per cui ciascuno Stato Membro disporrà di un voto.

La lista dei membri del comitato di sorveglianza sarà pubblicata sul sito web del Programma; altre disposizioni per la trasparenza del comitato di sorveglianza saranno indicate nel regolamento interno.

Il comitato di sorveglianza è incaricato, secondo l'art. 49 del regolamento generale, di sovrintendere all'attuazione del Programma e ai suoi progressi verso il raggiungendo degli obiettivi prefissati, così come di esaminare tutti gli aspetti che impattano sul suo livello di prestazione. Esso sarà consultato e fornirà un'opinione su ogni emendamento del Programma proposto dall'autorità di gestione. Inoltre, può fare osservazioni con riguardo all'attuazione e alla valutazione del Programma, comprese le azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi. In aggiunta alle funzioni riportate all'art. 110 del regolamento generale, il comitato di sorveglianza dovrà assicurare il rispetto dei principi orizzontali (art. 7), il controllo di tutte le questioni riguardanti la performance del Programma (art. 21 e art. 49); l'approvazione del piano di valutazione e i suoi emendamenti (art. 56), di procedure e criteri di selezione dei progetti appropriati (art. 12 del reg. CTE), dei report di attuazione annuale e finale (art. 50) e della strategia di comunicazione (art. 116).

Le decisioni del comitato di sorveglianza dovranno essere esenti da favoritismi e non influenzate da alcun interesse di parte, personale o corporativo, di qualsiasi membro del comitato di sorveglianza.

Comitati nazionali

Ciascun Stato Membro potrà organizzare il proprio comitato nazionale con un ruolo di ente consultivo. Questi coinvolgeranno autorità nazionali, regionali e locali, così come autorità e istituzioni competenti in specifici settori di intervento, organizzazioni non governative e ogni altro partner socio-economico e istituzionale considerato rilevante dallo Stato Membro interessato. I comitati nazionali assicureranno coerenza di intervento con le principali politiche e programmi dell'area coinvolta.

Responsabilità degli Stati Membri

Gli Stati Membri mantengono le seguenti principali responsabilità:

- nominano i loro rappresentanti nel comitato di sorveglianza al fine di contribuire al coordinamento generale e al monitoraggio del Programma nel loro territorio e ne sostengono la responsabilità finanziaria in linea con il par 5.4;



- sono responsabili per la verifica delle spese dei beneficiari presenti nel loro territorio al livello amministrativo appropriato;
- partecipano alle attività di audit e sono responsabili degli audit realizzati nel loro territorio.

Entrambi gli Stati Membri concordano nell'applicare il Codice di condotta del partenariato (art. 5 del regolamento generale) e di collaborare per una sana gestione, controllo e attuazione del Programma.

Gli Stati Membri possono stabilire regole scritte che governino le loro relazioni con le autorità di gestione e di audit, i rapporti tra le stesse, e le relazioni tra le autorità e la Commissione europea.

Gli Stati Membri dovranno assicurare che le autorità del Programma dispongano di tutte le informazioni necessarie e siano giuridicamente autorizzate a svolgere i compiti a loro assegnati.

Autorità di gestione

L'autorità di gestione designata sarà assistita da un segretariato congiunto e sarà responsabile della gestione e dell'esecuzione del Programma secondo i principi di sana gestione finanziaria. Ad essa competono le funzioni descritte nell'art. 125 del regolamento generale e nell'art. 23 del regolamento CTE.

L'autorità di gestione agisce per la buona e regolare attuazione del Programma in collaborazione con gli Stati Membri. Inoltre, agisce in piena coerenza con le norme istituzionali, legali e finanziarie italiane.

L'autorità di gestione è incaricata di assicurare il necessario flusso di comunicazione e di fornire informazioni sia al comitato di sorveglianza che alla Commissione europea, con particolare riguardo all'avanzamento del Programma e agli indicatori.

In aggiunta, l'autorità di gestione dovrà tra l'altro:

- supportare l'attività del comitato di sorveglianza e assicurare ogni informazione necessaria per la realizzazione dei suoi compiti;
- istituire un sistema informatico di registrazione e archiviazione dei dati per ogni operazione, necessario ai fini del monitoraggio, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit, inclusi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni;
- formulare e, dopo l'approvazione del comitato di sorveglianza, assicurare una appropriata applicazione del processo e dei criteri di selezione, con il supporto del segretariato congiunto, garantendo inoltre procedure per pronunciarsi in merito ad eventuali reclami sollevati da richiedenti o da beneficiari;
- prevedere, nell'elaborazione del documento di descrizione del sistema di gestione e controllo, misure antifrode efficienti ed efficaci in considerazione del rischio individuato;
- verificare che ciascun beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria per soddisfare le condizioni richieste, prima dell'approvazione del progetto;
- monitorare l'assenza di conflitti di interesse durante l'approvazione delle operazioni da parte del comitato di sorveglianza;
- assicurare che tutte le operazioni approvate possano essere attribuite ad una categoria di intervento;
- fornire ad ogni beneficiario, la documentazione necessaria che stabilisce le condizioni per il sostegno per ogni operazione, compresi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da fornire durante l'attuazione del progetto, il piano finanziario e il termine per la sua esecuzione;
- assicurare che la spesa di ogni beneficiario sia stata verificata in conformità all'art. 23 del Regolamento CTE;
- assicurare che le verifiche documentali e a campione siano condotte da soggetti responsabili e autorizzati;
- assicurare che tutti i documenti e le piste di controllo siano attuate e aggiornate secondo l'art. 72 let. g) del regolamento generale;
- trasmettere i dati finanziari in conformità all'art. 112 del regolamento generale;
- assicurare la disponibilità al pubblico di informazioni di interesse (per esempio: lista dei membri del comitato di sorveglianza, operazioni approvate, documenti per la presentazione di proposte progettuali, etc.).

Autorità di certificazione



Secondo l'art. 24 del regolamento CTE, l'autorità di certificazione eseguirà le funzioni previste nell'art. 126 del regolamento generale.

In particolare, l'autorità è responsabile della formulazione e presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento e della certificazione che tali richieste risultino da sistemi di registrazione contabile affidabili; siano basati su documenti giustificativi verificabili e siano stati oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione prima dell'inoltro alla Commissione. La procedura per i pagamenti ai beneficiari sarà illustrata nel documento di descrizione del sistema di gestione e controllo.

L'autorità di certificazione è anche responsabile della predisposizione dei bilanci annuali, certificando la loro completezza, esattezza e veridicità, e che le spese ivi iscritte siano conformi alle norme europee, di programma e nazionali applicabili e siano state effettivamente sostenute.

Maggiori dettagli sui compiti dell'autorità di certificazione saranno contenuti nel documento di descrizione del sistema di gestione e controllo.

Autorità di Audit

L'autorità di audit svolge le proprie funzioni in conformità agli art. nn. 123, 124, 127 e 128 del Regolamento generale e agli art. nn. 21 e 25 del regolamento CTE.

Essa è indipendente dagli altri organi previsti dal programma.

L'autorità di audit:

- valuta la conformità delle autorità designate per il Programma ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di controllo e monitoraggio;
- garantisce che siano realizzati audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma di cooperazione e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate;
- formula un parere di audit sul bilancio annuale in relazione all'esercizio finanziario precedente e predispone una relazione di controllo annuale contenente le conclusioni delle verifiche svolte durante il precedente anno;
- assicura che, qualora le attività di audit siano state svolte da un soggetto diverso, tale soggetto abbia la necessaria indipendenza funzionale;
- assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia;
- predispone, entro otto mesi dall'adozione del Programma, una strategia per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit dovrà definire la metodologia, il metodo di campionamento per le attività di controllo sui progetti e la pianificazione delle relative attività in relazione al corrente anno finanziario e ai due anni successivi;
- aggiorna la strategia annuale di audit dal 2016 fino al 2024.

L'autorità di audit agisce, durante l'attuazione dei propri compiti, in piena conformità alle disposizioni normative italiane.

Gruppo di revisori

L'autorità di audit è assistita da un gruppo di revisori in conformità all'art. 25 del regolamento CTE. I rappresentanti di tale gruppo saranno nominati dagli Stati Membri interessati. Il rappresentante dei revisori della Croazia verrà nominato dall'Agenzia croata per l'audit del sistema di attuazione dei programmi europei, mentre per l'Italia verrà nominato direttamente dall'autorità di audit. I membri del gruppo di revisori saranno indipendenti dal sistema gestione e di controllo del programma, ovvero dal comitato di sorveglianza e dai controllori ex art. 23 c.4 del regolamento CTE e da ogni operazione finanziata.

Il gruppo di revisori è costituito al più tardi entro tre mesi dalla decisione di approvazione del Programma di cooperazione Italia – Croazia. Esso redige il proprio regolamento e sarà presieduto dall'autorità di audit. Il



gruppo di revisori assicura, inoltre, che i soggetti responsabili delle verifiche di audit abbiano la necessaria indipendenza funzionale.

Ciascuno Stato Membro è responsabile delle verifiche di audit eseguite sul proprio territorio.

Segretariato congiunto

In conformità con l'art. 23 del regolamento CTE, il segretariato congiunto è responsabile dell'assistenza all'autorità di gestione e al comitato di sorveglianza nell'espletamento delle loro funzioni.

Inoltre, fornisce informazioni a potenziali beneficiari circa le opportunità di finanziamento del Programma di cooperazione Italia – Croazia e assiste i beneficiari durante l'attuazione dei progetti.

All'interno di questo quadro, il segretariato congiunto assisterà l'autorità di gestione nei seguenti compiti:

- servizi di segreteria e attività amministrative;
- gestione quotidiana e attuazione del Programma;
- predisposizione e attuazione della strategia di comunicazione, in conformità con l'art. 116 del regolamento generale e con i requisiti generali in materia di comunicazione;
- predisposizione di tutti i documenti finalizzati alla presentazione delle proposte progettuali (per es.: modello di presentazione della domanda, guida per la compilazione, manuale di programma, linee guida per la rendicontazione delle spese, modelli di contratto tra l'autorità di gestione e partner capofila, e tra il partner capofila e i partner progettuali);
- ricezione delle proposte progettuali e coordinamento della procedura di selezione secondo i criteri approvati dal comitato di sorveglianza; se necessario, la procedura di selezione sarà svolta con il supporto di esperti esterni;
- presentazione dei risultati della procedura di selezione al comitato di sorveglianza, responsabile dell'approvazione del finanziamento dei progetti;
- aggiornamento delle informazioni sul sistema di monitoraggio a livello di programma e di progetto;
- predisposizione dei report sullo stato di avanzamento del programma.

Il supporto del segretariato congiunto al comitato di sorveglianza consisterà delle seguenti attività:

- segreteria, organizzazione delle riunioni, predisposizione dell'agenda e dei verbali;
- analisi preliminare delle proposte di progetto sulla base dei principi indicati dal comitato di sorveglianza;
- predisposizione dei documenti necessari per supportare il comitato di sorveglianza nella selezione delle proposte progettuali, anche a sostegno del lavoro degli esperti esterni, e preparazione delle proposte di documenti per l'approvazione dei progetti.

Il segretariato congiunto assisterà i beneficiari nelle seguenti attività:

- help desk, quale primo punto di contatto per i potenziali beneficiari per informazioni sul programma e successivamente per i beneficiari durante l'attuazione dei progetti;
- verifica preliminare delle proposte progettuali candidate ai bandi, per appurare la loro correttezza formale e la completezza della documentazione;
- monitoraggio dello sviluppo delle attività progettuali e delle spese sostenute.

Organizzazione della valutazione e selezione delle operazioni

Tipi di operazioni

I bandi per presentazione di proposte di progetto per il finanziamento di progetti standard e strategici saranno emanati secondo le necessità del programma e delle sue performance intermedie e finali. In base alla specificità del bando, saranno stabilite diverse modalità (ad es. bandi a uno o due step, bandi specifici mirati, ecc.) per la presentazione delle proposte di progetto.



In particolare, i progetti strategici:

- saranno basati sul principio di un partenariato che interessi un'area vasta, ad esempio ciascun progetto includerà più beneficiari e coprirà un numero maggiore di territori ammissibili rispetto a quanto previsto per i progetti standard, al fine di garantire l'effettivo coinvolgimento di un'ampia quota di popolazione dell'area del Programma;
- disporrà di un ammontare finanziario rilevante che sarà maggiore rispetto all'allocazione finanziaria prevista per i progetti standard;
- richiederà competenze specifiche e di livello tecnico e istituzionale superiore al fine di assicurare un impatto e benefici più incisivi per l'intera area di cooperazione.

Data la loro natura strategica e l'impatto e contributo attesi sull'intero sistema di programmazione, i progetti strategici saranno selezionati attraverso un approccio istituzionale top – down.

Tutte le operazioni saranno orientate al risultato e caratterizzate da un approccio basato sul territorio.

L'autorità di gestione assicurerà informazioni tempestive e trasparenti a tutti i beneficiari in merito alle caratteristiche delle operazioni e alle condizioni per la presentazione.

Presentazione di proposte progettuali

L'autorità di gestione, supportata dal segretariato congiunto, predispone i bandi per la presentazione dei progetti e il relativo pacchetto informativo per la presentazione. Tutta la documentazione rilevante è approvata dal comitato di sorveglianza e successivamente divulgata rendendola disponibile sul sito web e attraverso altri canali nazionali.

Procedure standard per la presentazione, documentazione tecnica di supporto e manuali verranno forniti per le proposte di progetto e per la loro gestione. Nei bandi saranno specificati la tipologia dei progetti attesi e ogni altro necessario dettaglio. Le domande dovranno essere presentate per via telematica all'autorità di gestione/segretariato congiunto dal beneficiario capofila.

Valutazione e selezione delle proposte progettuali finanziabili

La selezione dei progetti verrà eseguita in applicazione dell'art. 12 del reg. UE n. 1299/2013 dal comitato di sorveglianza – con il sostegno del segretariato congiunto – sulla base della metodologia e dei criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, approvati dal comitato di sorveglianza stesso (art. 110 del reg. UE n. 1303/2013).

Nel processo di valutazione, sia il segretariato congiunto che il comitato di sorveglianza possono essere coadiuvati da esperti esterni.

Le operazioni verranno selezionate seguendo una procedura di valutazione standardizzata.

Il comitato di sorveglianza definirà procedure e criteri di selezione specifici per i progetti strategici.

Le proposte progettuali saranno sottoposte a un controllo di ammissibilità per verificare la loro conformità ai requisiti di base stabiliti dal bando e saranno valutate sulla base dei criteri di selezione.

Il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia intende sostenere principalmente le proposte progettuali i cui potenziali beneficiari hanno sede nell'area di Programma. Alcune istituzioni italiane e croate considerate rilevanti per il loro contributo al territorio, ma collocate geograficamente fuori dall'area di Programma (ad es. ministeri, governi regionali, università con sedi operative collocate nell'area di Programma) saranno considerate alla stregua dei beneficiari ammissibili aventi sede all'interno dell'area.

Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, il Programma potrà finanziare lo svolgimento di parte di un'operazione al di fuori dell'area di Programma in base all'art. 20 del reg. CTE e a condizione che siano rispettati i requisiti specifici riportati nel citato articolo.

I requisiti di ammissibilità dei potenziali beneficiari sono riportati, per ogni Obiettivo Specifico, nella Sezione 2 del presente documento.



Requisiti di ammissibilità

Le proposte progettuali sono assoggettate al rispetto di requisiti formali che verranno specificati nei bandi e nel correlato pacchetto informativo per la presentazione dei progetti.

E' prevista la definizione di una serie di conformità amministrative e di criteri di ammissibilità al fine di assicurare la conformità ai requisiti formali di tutte le proposte di progetto presentate. Tale parte della valutazione sarà focalizzata soprattutto sui seguenti punti:

- presentazione entro i termini;
- completezza della documentazione richiesta per la presentazione delle proposte progettuali;
- sufficienti risorse per il co-finanziamento;
- attestazione dell'assenza di altre fonti di finanziamento (divieto di doppio finanziamento) al momento della valutazione;
- requisiti relativi al partenariato e di eleggibilità geografica.

Ogni proposta di progetto suscettibile di avere effetti significativi sui siti di habitat naturali (pertanto sono esentate le operazioni immateriali), dovrà essere soggetta a una appropriata valutazione delle sue conseguenze per il sito nell'ottica degli obiettivi di conservazione del sito stesso e potrà essere finanziata solo dopo aver accertato che non sarà danneggiata l'integrità del sito in questione.

Criteri di selezione

Dopo aver controllato se la proposta progettuale sia conforme ai requisiti di ammissibilità, le candidature vengono valutate secondo i criteri di selezione definiti preventivamente e approvati dal comitato di sorveglianza.

Il processo di valutazione mira a determinare il grado di contributo del progetto al raggiungimento degli obiettivi di Programma. Viene data notevole importanza all'orientamento al risultato di un progetto così come alla fattibilità dell'iniziativa proposta.

Verrà valutata anche la rispondenza ai criteri orizzontali.

In generale, i principi guida per la valutazione del progetto sono :

- la rilevanza e coerenza della proposta progettuale, sulla base della caratterizzazione transfrontaliera del programma, nonché del suo specifico valore aggiunto;
- il contributo alla realizzazione delle priorità del programma
- la sinergia e complementarietà con gli altri programmi UE;
- risultati concreti e misurabili;
- durevolezza dei risultati.

I principali criteri di selezione sono riportati nella sezione 2, per ogni obiettivo specifico.

Criteri di selezione dettagliati saranno definiti e resi disponibili ai potenziali beneficiari nei bandi.

I bandi possono prevedere, in aggiunta a criteri di ammissibilità, requisiti minimi di qualità contenere richiesti per accedere al finanziamento.

L'autorità di gestione, in collaborazione con il Segretariato Tecnico, dovrà verificare il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato nonché l'assenza di doppio finanziamento e comportamenti fraudolenti.

Processo decisionale

I risultati della verifica dei requisiti di ammissibilità sono sottoposti al Comitato di Sorveglianza per la loro approvazione.



I risultati della procedura di valutazione sono sottoposti al Comitato di Sorveglianza, il cui processo decisionale sarà disciplinato nel dettaglio nel proprio regolamento interno.

L'autorità di gestione informerà immediatamente tutti i partners capofila sui risultati della valutazione; la comunicazione dovrà anche contenere informazioni nel caso il capofila intenda presentare un reclamo.

Per ciascun progetto finanziato sarà predisposto un contratto di sovvenzione che definisce le condizioni per il sostegno all'operazione, che verrà sottoscritto dal partner capofila – in rappresentanza della partnership - e dall'autorità di gestione: lo schema del contratto di sovvenzione è preventivamente sottoposto al Comitato di sorveglianza per la sua approvazione.

Il beneficiario capofila dovrà, inoltre, firmare un contratto di partenariato con i propri partner; questo documento dovrà far riferimento ai doveri e agli obblighi del capofila nei confronti dell'autorità di gestione.

L'autorità di gestione può richiedere al partner capofila, quale preconditione per la sottoscrizione del contratto di sovvenzione, ogni ulteriore garanzia attestante la sua capacità finanziaria in ordine al soddisfacimento delle condizioni necessarie per l'attuazione del progetto.

Ai sensi dell'art. 115 del regolamento Generale, il Comitato di Sorveglianza renderà pubblicamente disponibile la graduatoria dei progetti in formato elettronico tabellare sul sito web del Programma.

Monitoraggio delle operazioni

Il programma Italia-Croazia dovrà monitorare regolarmente le operazioni finanziate per controllare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi prefissati e la loro performance finanziaria in conformità con le proposte progettuali approvate. La realizzazione delle attività verrà monitorata attraverso controlli in loco a campione.

Il monitoraggio avverrà con regolarità e verrà effettuato attraverso un sistema elettronico in grado di registrare, raccogliere e archiviare tutti i dati. Report di avanzamento verranno trasmessi dal capofila, per conto del partenariato, all'autorità di gestione/segretariato congiunto.

Verifica della spesa, gestione finanziaria e controllo.

Secondo l'art. 125 c.4 e 125 c.5 del reg. generale e l'art 23 del regolamento CTE, l'autorità di gestione dovrà fare affidamento su un sistema che assicuri che la verifica della spesa e della relativa documentazione e le attività di audit richieste siano svolte in conformità ai requisiti previsti dall'articolo 72 c.g del regolamento generale. A questo riguardo per ciascuno Stato Membro partecipante al Programma sarà istituito un sistema di controllo in grado di assicurare la verifica finanziaria dei prodotti e dei servizi cofinanziati, la corrispondente produzione degli output e l'adozione di proporzionate misure anti frode

I controllori possono essere organizzati secondo un sistema centralizzato o decentralizzato, in relazione alle decisioni assunte dal Paese di appartenenza; la loro individuazione varia sulla base di tali decisioni.

In ciascuno Stato membro partecipante al Programma saranno designati controllori responsabili della verifica delle spese sostenute dai partner di progetto collocati nel loro territorio; i sistemi di controllo istituiti da ciascuno Stato Membro dovranno assicurare che la spesa sostenuta da un beneficiario possa essere verificata entro un periodo di tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte del beneficiario interessato. (art. 23 c.4 del regolamento CTE).

I controllori possono essere selezionati da un elenco istituito per il Programma; in questo caso, l'autorità di gestione dovrà accertarsi che la spesa di ciascun beneficiario partecipante ad un'operazione sia stata verificata da un controllore designato.

L'autorità di gestione raccoglierà dagli Stati Membri informazioni sui loro sistemi di controlli per la stesura della descrizione del Sistema di Gestione e Controllo.

Gli Stati membri dovranno informare tempestivamente l'autorità di gestione su ogni cambiamento nel loro sistema di controllo finanziario. L'autorità di gestione dovrà contribuire ad assicurare un funzionamento regolare del sistema di controllo finanziario, attraverso l'organizzazione di seminari di formazione e incontri



di coordinamento. In ogni caso, l'autorità di gestione redigerà manuali comuni sulle procedure di controllo per assicurare controlli equi e imparziali ai beneficiari di entrambi i territori.

In più, per assicurare il suo regolare funzionamento, l'autorità di gestione può:

- eseguire, con l'assistenza del segretariato tecnico, controlli mirati, volti ad assicurare la sussistenza dell'operazione, dei controlli sulla plausibilità della spesa e controlli a campione;
- eseguire una verifica qualitativa sui sistemi di controllo, anche sulla base di indagini a campione.

Rimborso della spesa da parte dell'autorità di gestione ai partner capofila

Secondo l'art. 13 c.2 lett. c) del regolamento CTE, il beneficiario capofila dovrà assicurare che la spesa dichiarata da tutti i beneficiari coinvolti nella proprio partenariato di progetto sia stata sostenuta durante la realizzazione del progetto, corrisponda alle attività concordate tra tutti i beneficiari e sia conforme al contratto di sovvenzione.

Come principio generale, la realizzazione delle operazioni deve essere pre-finanziata dai beneficiari. L'autorità di gestione assicurerà, nel rispetto della normativa italiana, che sia corrisposto ai beneficiari un pre-finanziamento fino al 10% subordinatamente alla disponibilità dei fondi FESR (derivanti dal pagamento di pre-finanziamento iniziale, pre-finanziamento annuale o pagamento intermedio) e al fatto che non si verifichino ulteriori circostanze che possano compromettere la sana gestione finanziaria del Programma.

Se opportuno, l'autorità di gestione potrà richiedere una garanzia finanziaria attivata prima dell'erogazione del pre-finanziamento.

La spesa di tutti i partner deve essere validata dai controllori autorizzati.

Il beneficiario capofila raccoglie tutte le certificazioni dei partner di progetto inviate dai controllori e le include nel report di avanzamento del progetto contenente i risultati complessivi dell'iniziativa e la spesa eleggibile e validata sostenuta per la realizzazione degli obiettivi.

Dopo aver compiuto i necessari controlli volti ad assicurare la precisione e la correttezza della richiesta di pagamento, l'autorità di gestione valida tale richiesta e la trasmette all'autorità di certificazione che è incaricata di procedere con i rimborsi delle spese eleggibili in accordo con art. 21 c.2 del reg. CTE e dell'art. 132 del regolamento generale. L'autorità di certificazione deduce dai pagamenti eventuali somme rivelate come irregolari.

L'autorità di certificazione ordina il pagamento delle risorse FESR al partner capofila (sia italiano che croato) il quale sarà responsabile del trasferimento dei contributi agli altri partner di progetto. L'autorità di certificazione pagherà anche la parte nazionale del co-finanziamento, quando dovuto, al partner capofila appartenente all'area eleggibile italiana. Il pagamento della parte del co-finanziamento nazionale croato al partner capofila e ai partner di progetto croati sarà responsabilità della Repubblica croata.

Tutti i pagamenti e i trasferimenti relativi alla quota di spese imputabili al fondo FESR saranno effettuati in euro (art. 8 del regolamento generale).

Gestione dei reclami

L'autorità di gestione adotta procedure standardizzate per la gestione dei reclami durante l'attuazione del Programma per offrire servizi migliori sia ai potenziali che agli effettivi beneficiari.

I reclami possono essere:

- volti a riconsiderare il risultato del processo di selezione, compresi i ricorsi amministrativi
- reclami non rientranti tra i ricorsi amministrativi.

Per quanto concerne i reclami appartenenti alla prima tipologia, è obbligatorio applicare la normativa vigente; nei reclami appartenenti alla seconda tipologia verranno identificate e condivise specifiche procedure per addivenire ad una soluzione rapida.



Saranno previste le seguenti azioni:

- predisporre modalità specifiche per la presentazione dei reclami, da presentarsi preferibilmente in forma scritta - per esempio attraverso un forum on line e/o indirizzi e e-mail appositamente dedicati; in caso di ricorsi ricevuti via help- desk, questi verranno registrati;
- fornire adeguate informazioni ai beneficiari sugli standard dei servizi offerti e sulle modalità di presentazione dei reclami (compreso come e a chi indirizzare il reclamo);
- definire la gestione dei reclami, identificando per ogni fase i ruoli, le responsabilità e i tempi di risposta, nell'ambito delle funzioni dell'autorità di gestione;
- istituire un database relativo ai reclami, incluse le soluzioni individuate e i reclami risolti;
- monitorare regolarmente i reclami, allo scopo di individuare i punti di debolezza nella gestione del programma e l'adozione di misure correttive.

Scambio elettronico dei dati

Come specificato nell'art. 74 del reg. generale tutti i flussi informativi con la Commissione europea dovranno essere realizzati attraverso un sistema elettronico di interscambio dati. La trasmissione dei dati finanziari si regola secondo l'art. 112 del reg. generale.

Per quanto riguarda l'obbligo previsto all'art. 122 c.3 del reg. generale e ulteriori obblighi specificati nel regolamento esecutivo n. 1011/2014 della Commissione, anche gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, tra autorità di certificazione e autorità di audit sono realizzati per mezzo di un sistema elettronico di interscambio dati. Lo scambio di documenti e dati include gli stati di avanzamento, le richieste di pagamento e lo scambio di informazioni in merito alle verifiche della gestione e alle attività di audit.

In aggiunta alle caratteristiche previste all'art. 9 del suddetto regolamento esecutivo, il sistema di monitoraggio elettronico da adottare per il Programma dovrà essere in grado di assicurare:

- integrità e riservatezza dei dati
- autenticazione del mittente secondo le indicazioni della Direttiva 1999/93/EC4
- archiviazione in conformità alle regole di conservazione definite nell'art. 140 del reg. generale
- sicurezza nel trasferimento dei dati
- disponibilità durante e fuori degli orari d'ufficio (fatte salve le attività di manutenzione tecnica)
- accessibilità da parte degli Stati Membri e dei beneficiari, direttamente o tramite servizi di interfaccia per una sincronizzazione e registrazione automatica dei dati con i sistemi di gestione informatici nazionali, regionali e locali
- tutela della privacy dei dati personali per le persone fisiche e dei dati commerciali confidenziali per le persone giuridiche in merito alle informazioni elaborate (in conformità alla Direttiva 2002/58/EC riguardante il trattamento di dati personali e la tutela della privacy nel settore della comunicazione elettronica e della Direttiva 1995/46/EC sulla protezione degli individui in merito al trattamento di dati personali e al libero scambio di tali dati).

Il sistema informatico utilizzato sarà adeguato agli standard di sicurezza e di affidabilità riconosciuti. Saranno attuate procedure condivise che garantiscano l'affidabilità della contabilità, del monitoraggio e della reportistica finanziaria in formato elettronico.

Contributo degli Stati Membri al finanziamento dell'assistenza tecnica

Il budget di programma previsto per l'assistenza tecnica è finanziato congiuntamente dagli Stati Membri che sono titolati a trasferire la loro quota di cofinanziamento nazionale all'autorità di certificazione in proporzione alle risorse FESR di Programma (Italia 83%, Croazia 17%).

L'autorità di gestione dovrà informare regolarmente il comitato di sorveglianza sulla situazione dei pagamenti.

Informazione e comunicazione



L'autorità di gestione elabora, con il supporto del segretariato congiunto, una strategia di comunicazione entro 6 mesi dall'adozione del Programma. Essa sarà proporzionata alla dimensione finanziaria del Programma. La strategia di comunicazione dovrà includere gli elementi disposti nell'Allegato XII del reg. generale e dovrà essere approvata dal comitato di sorveglianza, e includere i suoi emendamenti.

La strategia sarà in vigore per l'intero periodo di programmazione, integrata da piani di lavoro annuali.

Lo scopo della strategia di comunicazione è duplice;

- informare i potenziali candidati sulle opportunità di finanziamento nell'ambito del Programma di cooperazione;
- comunicare gli avanzamenti e i risultati di programma al pubblico in generale.

Il programma e tutte le attività di comunicazione dei progetti dovranno conformarsi ad una immagine grafica coordinata introdotta volontariamente dai programmi CTE per il periodo 2014-2020.

Gli Stati membri dovranno supportare l'autorità di gestione nell'assicurare l'effettiva applicazione dei requisiti di informazione e pubblicità adottando appropriate misure per la diffusione delle informazioni e l'adeguata pubblicità nei loro territori.

Allo stesso modo, anche i progetti approvati possono contribuire alla promozione del programma attraverso la diffusione dei loro risultati e il coinvolgimento di gruppi target.

Valutazione del programma

Il programma è stato oggetto di una valutazione ex-ante da parte di valutatori indipendenti con lo scopo di migliorare la qualità del programma e di ottimizzare l'allocazione delle risorse di budget. Le raccomandazioni emerse durante tale valutazione sono state prese in considerazione nella fase di stesura del programma.

In conformità con l'art. 56 del reg. generale, l'autorità di gestione formula un piano di valutazione che sarà approvato dal comitato di sorveglianza in linea con le disposizioni dettate nell'art. 110 c.2 lett.c) del reg. generale.

In conformità con l'art. 56 del reg. generale, saranno svolte valutazioni sull'efficacia, l'efficienza e l'impatto del programma, anche in considerazione alle tematiche trasversali e ai principi orizzontali. Durante il periodo di programmazione, sarà valutato come il sostegno finanziario da parte dei fondi abbia contribuito agli obiettivi per ciascuna priorità e anche la copertura territoriale dell'area del Programma. Tutte le valutazioni, raccomandazioni e le azioni conseguenti saranno esaminate e approvate dal comitato di sorveglianza.

In conformità all'art. 57 del reg. generale, la valutazione ex-post è soggetta alla responsabilità della Commissione europea congiuntamente agli Stati Membri.

5.4 Attribuzione di responsabilità tra gli Stati Membri partecipanti nel caso di correzioni finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione

(Riferimento: punto (a)(vi) dell'Art. 8(4) del regolamento EU n. 1299/2013)

Fatta salva la responsabilità degli Stati Membri nel rilevare e correggere irregolarità e nel recuperare somme indebitamente pagate ai sensi dell'art. 122 c.2 del reg. generale, l'autorità di gestione dovrà assicurare che ogni ammontare corrisposto come risultato di una irregolarità venga recuperato dal partner capofila. In conformità all'art. 27 del regolamento CTE, i partner di progetto dovranno rimborsare al partner capofila ogni ammontare indebitamente percepito.

Dal momento che gli Stati Membri detengono la responsabilità globale del sostegno FESR concesso al partner capofila o ai partner di progetto che risiedono nei loro territori, essi devono assicurare – prima di certificare la spesa – che saranno garantite ogni rettifiche finanziarie e che si attiveranno per recuperare ogni ammontare perso a causa di irregolarità o negligenza causata da un beneficiario con sede nel loro territorio.



L'autorità di gestione è responsabile del rimborso delle somme recuperate al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità di ciascuno Stato Membro partecipante, come descritto in seguito. L'autorità di gestione rimborserà i fondi all'Unione una volta che l'ammontare sia recuperato dal partner capofila, dai partner del progetto e dallo Stato Membro.

Nel caso in cui l'autorità di gestione si faccia carico di qualsiasi spesa legale per i procedimenti di recupero – iniziati dopo aver consultato e in reciproco accordo con i rispettivi Stati Membri, anche se i procedimenti non hanno successo – tali spese verranno rimborsate dagli Stati Membri in cui ha sede il capofila o il partner di progetto responsabile delle suddette procedure.

In particolare:

- per le spese correlate al progetto, la responsabilità finale è in carico allo Stato Membro nel quale ha sede il capofila o il partner del progetto implicato. Nel caso in cui somme indebitamente pagate ad un beneficiario non possano essere recuperate per colpa o negligenza di uno Stato Membro, lo Stato Membro sarà responsabile del rimborso delle relative somme al bilancio dell'Unione.
- In conformità con l'art.122 del reg. generale, ciascuno Stato Membro è responsabile di segnalare alla Commissione europea e all'autorità di gestione le irregolarità compiute dai beneficiari aventi sede nel suo territorio. Se lo Stato Membro non rispetta tale obbligo, l'autorità di gestione ha titolo per sospendere i pagamenti a tutti i partner di progetto aventi sede nel territorio di detto Stato Membro.
- In caso di irregolarità sistemica o di correzione finanziaria (quest'ultima decisa dalla Commissione europea) gli Stati Membri si faranno carico delle relative conseguenze finanziarie proporzionalmente alla irregolarità rilevata nel loro territorio. Qualora non fosse possibile collegare l'irregolarità sistemica o la correzione finanziaria ad uno specifico Stato Membro, gli Stati membri saranno responsabili in proporzione al loro contributo FESR pagato al rispettivo partner nazionale interessato.
- Nel caso in cui l'autorità di gestione incorra in irregolarità relative al budget di assistenza tecnica, essa stessa si farà carico della responsabilità correlata all'irregolarità amministrativa.

Qualora l'autorità di gestione/certificazione, il segretariato congiunto o uno Stato Membro individui un'irregolarità, questi dovrà informare tempestivamente lo Stato Membro responsabile o l'autorità di gestione e di certificazione, per assicurare la trasmissione delle relative informazioni all'autorità di audit/gruppo di revisori, dove rilevante.

Gli Stati Membri possono decidere di non recuperare un importo da un beneficiario, se l'importo che deve essere recuperato non supera, al netto degli interessi, 250 Euro di contributo del fondo.

Parallelamente a o dopo il rimborso dell'ammontare non recuperabile dallo Stato Membro all'autorità di gestione, lo Stato Membro ha il diritto di assicurarsi il rimborso dal partner di progetto situato sul proprio territorio, se necessario anche attraverso un'azione legale.

A questo proposito l'autorità di gestione e il partner capofila dovranno attenersi a quanto stabilito dal contratto di sovvenzione e dall'Accordo di Partenariato dello Stato Membro interessato.

Più in generale, il Programma Italia – Croazia richiede, in caso di spese sostenute dal FESR attraverso contratti/concessioni pubbliche, che gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico degli Stati Membri rispettino la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e in particolare: (i) le Direttive 2004/18/EC e 2004/17 EC, (ii) le Direttive 2014/23/EU, 2014/24 EU e 2014/25/EU una volta recepite dalla legislazione nazionale; (iii) le Direttive 89/665/EEC e 92/13/EEC e (iv) i principi generali in materia di appalti pubblici derivanti dal Trattato sul Funzionamento dell'UE.



ALLEGATO

Struttura di gestione del Programma



